

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 13

Oggetto: determinazione importo Sanzione per interventi effettuati dalla ditta *Acqua Salata* nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data 18/07/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di luglio, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l'emissione dei provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

considerato che,

la dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni presentava il seguente rapporto:

A seguito della richiesta avanzata dai Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero protocollo 2510/2018 con la A seguito dei sopralluoghi svolti in data 08/05/2019 (per l'istruttoria della pratica prot. n. 990 del 28/03/2019) e in data 17/07/2019, in presenza del Comandante della Stazione CC Forestale Conero, si è potuto constatare che la ditta Acqua Salata ha compiuto due tipi di infrazione:

- *La rimessa a coltura di una prateria senza previa richiesta di nulla osta, che riteniamo corretto inquadrare come danno di minima entità, dal momento che vi erano comunque i presupposti per il rilascio del nulla osta;*
- *La capitozzatura (taglio delle branche primarie) di n° 7 salici (probabilmente Salix alba) aventi diametri compresi tra i 40 ed i 60 cm, misurati sotto il punto da cui si dipartono le branche primarie, ed in un solo caso ad 1,3 m da terra.*

Tenuto conto che:

- *i salici non rientrano tra le specie tutelate ai sensi della L.R. 6/2005,*
- *che le piante stanno ricacciando, anche se solo un paio con una discreta vigoria;*
- *che le piante ricadono in ZTO "F" ai sensi del DM 1444/68 per cui l'intervento, ai sensi dell'art. 2.13 del Regolamento, andava sottoposto a nulla osta del Parco e si ritiene che molto probabilmente non ci sarebbero stati i presupposti per il rilascio in quanto dalle foto aeree del 2018 (da Google Earth) le chiome delle piante appaiono verdi, e la posizione delle stesse è tale da non far temere pericolo per la pubblica o privata incolumità;*
- *che l'intervento di capitozzatura effettuato ha reciso alla base le branche principali, ed ha interessato esemplari di grandi dimensioni, (tre esemplari con diametro 60 cm, uno con diametro 50 e gli altri con diametro del fusto 40 cm), per cui si ritiene che il danno compiuto sia grave. Tuttavia le piante sono ancora vive e andranno mantenute;*

Per quanto sopra si propone, per la capitozzatura dei 7 salici, una sanzione per danno con possibilità di ripristino.

Poiché inoltre, ai sensi del Regolamento del Parco, la capitozzatura viene equiparata all'abbattimento, in quanto costituisce una grave menomazione della pianta, si propone anche di obbligare la ditta, oltre che a mantenere e "prenderci cura" delle piante capitozzate, anche ad effettuare la piantagione di altrettanti nuovi esemplari di Salice bianco che andranno a sostituire quelli danneggiati nel momento in cui dovessero seccarsi. Poiché ai sensi del Regolamento del Parco le piantine dovranno essere ottenute da germoplasma di provenienza locale, si consiglia il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero.

Sentito il Direttore si ritengono le valutazioni pertinenti e quindi deve essere dato seguito all'irrogazione delle sanzioni determinando la fattispecie di danno causato.

Tali azioni hanno comportato le violazioni dell'art. 2.13 del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Concludendo si ritiene che siano state effettuate le seguenti violazioni:

- *La rimessa a coltura di una prateria senza previa richiesta di nulla osta* (violazione articolo del regolamento 2.13);

il danno causato può essere ascrivibile al "danno di minima entità, a cui si applica una sanzione da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00"

- *La capitozzatura (taglio delle branche primarie) di n° 7 salici* (violazione articolo del regolamento 2.13 e 5 e successivi in merito agli interventi sulle alberature);

il danno causato può essere ascrivibile al "danno con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore"

e si ritiene necessario il ripristino del danno ambientale nel rispetto del co.3 dell'art. 29 della L.R. 15/94 di ordinare "il mantenimento e la cura delle piante capitozzate, anche ad effettuare la piantagione di altrettanti nuovi esemplari di Salice bianco che andranno a sostituire quelli danneggiati nel momento in cui dovessero seccarsi. Poiché ai sensi del Regolamento del Parco le piantine dovranno essere ottenute da germoplasma di provenienza locale, si consiglia il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero"

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

in definitiva è da,

determinare il pagamento della sanzione amministrativa in € 1.100,00 (100,00 + 1.000,00 stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981).

e da demandare con successiva ordinanza l'ingiunzione al pagamento e le seguenti disposizioni di rimessa in pristino:

mantenimento e la cura delle piante capitozzate, anche ad effettuare la piantagione di altrettanti nuovi esemplari di Salice bianco che andranno a sostituire quelli danneggiati nel momento in cui dovessero seccarsi. Poiché ai sensi del Regolamento del Parco le piantine dovranno essere ottenute da germoplasma di provenienza locale, si consiglia il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare in € 1.100,00 l'importo dell'infrazione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981;
3. di inviare la presente al Direttore dell'Ente per opportuna conoscenza;
4. di dare atto che con successiva ordinanza sarà ingiunto il pagamento e saranno indicate le modalità di ripristino indicate nel documento istruttorio;
5. di dare atto che sarà fatta conoscere l'ordinanza al comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale "Marche" per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso;
6. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019.

Sirolo, li 18/07/2019

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL DIRETTORE

In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto.

Sirolo, li 18/07/2019

Il direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22/07/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)